

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5193 del 30/10/2020
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI. ART. 208 - LR 1/2015-VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AI PROVVEDIMENTI N. 2553 DEL 27/02/2012 E SMI (ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI) E N. 230 DEL 16/02/2016 (AUA PER SCARICHI IDRICI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA) DA DITTA DESMOTER SRL A DITTA DESMOTER DEI FRATELLI CAVESSI E C. SNC - IMPIANTO ADIBITO AD ATTIVITA' DI RECUPERO, LAVORAZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN LUGO, VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 6
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5361 del 30/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR 13/2015 – **VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AI PROVVEDIMENTI N. 2553 DEL 27/07/2012 E SMI (ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI) E N. 230 DEL 16/02/2016 (AUA PER SCARICHI IDRICI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA) DA DITTA DESMOTER SRL A DITTA DESMOTER DEI FRATELLI CAVESSI & C. SNC - IMPIANTO, ADIBITO AD ATTIVITA' DI RECUPERO, LAVORAZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN LUGO, VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 6.**

LA DIRIGENTE

VISTE:

- † la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- † la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- † la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- † la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che nei confronti della Ditta Desmoter Srl (CF-P.IVA: 02143810394) con sede legale in Lugo, Via Brignani n. 49:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2553 del 27/07/2012 e s.m.i. (provvedimento n. 2149 del 24/06/2013) veniva rinnovata, fino alla data del 31/05/2022, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., per attività di messa in riserva (R13), recupero/riciclo per la produzione di materiali per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 6;
- con determina Dirigenziale Arpae n. 230 del 16/02/2016 veniva adottata, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'esercizio dell'attività di recupero, lavorazione e stoccaggio di rifiuti inerti non pericolosi nell'impianto sito in Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 6, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del dLgs n. 152/2006 e s.m.i),
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del dLgs n. 152/2006 e s.m.i);

VISTA l'istanza presentata a questa Struttura Arpae in data 07/09/2020 (PGRA 127888) con cui la Ditta Desmoter Srl (P.IVA: 02143810394) con sede legale in Lugo, Via Brignani n. 49:

- comunica che in seguito a fusione per incorporazione con atto notarile (Rep. 67580, Registrato in data 15/10/2020 n. 8877 Serie 1T) del Notaio Dott. Giganti di Lugo (RA) la Ditta Desmoter dei Fratelli Cavessi & C. Snc (P.IVA: 00451260392), con sede legale in Lugo, Via Brignani n. 49, rileverà, a far data dal 01/11/2020, l'attività della Desmoter Srl, sita in Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 6, adibita a recupero, lavorazione e stoccaggio di rifiuti inerti non pericolosi,

- chiede, pertanto, la voltura della titolarità del provvedimento autorizzativo n. 2553 del 27/07/2012 e s.m.i. (provvedimento n. 2149 del 24/06/2013), relativo all'attività di recupero/riciclo per la produzione di materiali per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 6 da Ditta Desmoter Srl a Ditta Desmoter dei F.lli Cavessi & C. Snc;
- chiede di ricomprendere nel sopracitato provvedimento di voltura i due titoli abilitativi relativi allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ed emissioni in atmosfera in procedura ordinaria di cui all'AUA (adottata nei confronti della Ditta Desmoter Srl) con determina Dirigenziale Arpae n. 230 del 16/02/2016;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento emerge che:

- per costante giurisprudenza, le autorizzazioni in materia di rifiuti sono qualificate autorizzazioni "intuitus personae", dando la normativa rilievo ai requisiti soggettivi del titolare dell'attività;
- conseguentemente la voltura dell'autorizzazione richiesta, in favore della Ditta Desmoter dei F.lli Cavessi e C. Snc, va intesa come nuovo rilascio;
- trattandosi di nuovo rilascio, ai fini della voltura dell'autorizzazione, dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti (DL 101/2019 convertito con la legge n. 128/2019. Modifiche in materia di end of waste di cui all'art. 184 ter, comma 3, del DLgs 152/2006)
- con nota Pg. Arpae n. 24123 del 27/10/2020, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, è stata inviata alle Ditte Desmoter Srl e Desmoter dei F.lli Cavessi e C. Snc, comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 relativa all'esistenza di motivi ostativi concernenti un rilascio condizionato dell'atto richiesto. Nella fattispecie è stato comunicato che l'atto richiesto potrà essere rilasciato sotto condizione risolutiva:
 - a) della presentazione - entro 60 gg. dal rilascio della voltura - della documentazione comprovante i requisiti richiesti dal vigente art. 184 ter comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e relative "Linee Guida 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del Consiglio SNPA seduta del 06/02/2020 Doc. n. 62/20".
 - e
 - b) conclusione positiva dell'istruttoria tesa alla verifica dei requisiti di legge con particolare riferimento alla disciplina end of waste.

Qualora non venissero soddisfatte entrambe le condizioni sub a) e sub b), presentando la documentazione nei termini richiesti (fatte salve richieste motivate di proroga) e positiva conclusione dell'istruttoria, l'autorizzazione rilasciata all'impresa subentrante cesserà di avere effetti, decadendo.
- in relazione ai predetti motivi ostativi, concernenti un rilascio condizionato dell'atto richiesto, le Ditte Desmoter Srl e Desmoter dei F.lli Cavessi e C. Snc potevano presentare scritti, memorie e/o documenti che il Servizio SAC di Arpae entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della presente, scritti e documenti che lo scrivente Servizio si riserva di valutare in quanto pertinenti e rilevanti.
- in data 27/10/2020, con nota Pg. Arpae 155349, le società Desmoter Srl e Desmoter dei F.lli Cavessi e C. Snc in seguito alla comunicazione di motivi ostativi alla voltura richiesta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990:
 - comunicano l'intenzione di voler procedere con la voltura richiesta,
 - si impegnano a presentare, entro la data prevista, la documentazione comprovante i requisiti richiesti dal vigente art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e relative "Linee Guida 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste Delibera del Consiglio SNPA seduta del 06/02/2020 Doc. n. 62/20;
- risulta acquisito agli atti del Servizio l'atto di fusione per incorporazione del Notaio Dott. Giganti di Lugo (RA), (Rep. 67580, Registrato in data 15/10/2020 n. 8877 Serie 1T) della Ditta Desmoter Srl (P.IVA: 02143810394) in Desmoter dei Fratelli Cavessi & C. Snc (P.IVA: 00451260392) a far data dal 01/11/2020;
- nulla muta in merito alle modalità di gestione dell'impianto in oggetto e nulla varia circa lo stato dei luoghi di cui ai provvedimenti autorizzativi n. 2553 del 27/07/2012 e s.m.i. (provvedimento n. 2149 del 24/06/2013) e n. 230 del 16/02/2016;
- risultano acquisite agli atti del Servizio Arpae:
 - la richiesta di iscrizione nell'elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White List" istituito presso la Prefettura di Ravenna della Ditta Desmoter dei fratelli Cavessi & C. Snc
 - il rinnovo in data 03/10/2020 dell'iscrizione nell'elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White List" istituito presso la Prefettura di Ravenna della Ditta Desmoter Srl (il cui socio unico è Desmoter dei F.lli Cavessi e C. Snc);

- la dichiarazione sostitutiva, presentata con nota Pg. 127888/2020, che la ditta subentrante ha gli stessi soci ed amministratori della ditta subentrata;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

RICHIAMATE:

la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;

la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286, del 14 febbraio 2005, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

CONSIDERATO che il provvedimento di voltura è comunque sottoposto a condizione risolutiva di efficacia in quanto, in caso di non soddisfacimento delle condizioni richieste (presentazione della documentazione integrativa necessaria tesa a comprovare i requisiti richiesti dal vigente art. 184 ter comma 3 - del D.lgs. n. 152/2006 e relative "Linee Guida 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del Consiglio SNPA seduta del 06/02/2020 Doc. n. 62/20" e conseguente positiva conclusione della relativa istruttoria tecnica), il presente atto cesserà di produrre effetti, occorrerà in tale caso un provvedimento espresso di Arpae SAC dichiarativo di tale cessazione di efficacia;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, si ritiene di poter procedere alla voltura, sotto condizione risolutiva e mediante rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art.

208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, da Ditta Desmoter Srl a Ditta Desmoter dei F.lli Cavessi & C. Snc, delle seguenti autorizzazioni:

- provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2553 del 27/07/2012 e s.m.i. (provvedimento n. 2149 del 24/06/2013), relativo all'attività di recupero/riciclo per la produzione di materiali per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 6;
- determina dirigenziale Arpae n. 230 del 16/02/2016 relativa ad Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ed emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione;

La garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del REG UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **Di prendere atto** della fusione per incorporazione della Ditta Desmoter Srl (P.IVA: 02143810394) con sede legale in Lugo, Via Brignani n. 49 nella Ditta Desmoter dei Fratelli Cavessi & C. Snc (P.IVA: 00451260392), con sede legale in Lugo, Via Brignani n. 49 (Atto notarile - Rep. 67580, Registrato in data 15/10/2020 n. 8877 Serie 1T del Notaio Dott. Giganti di Lugo, a far data dal 01/11/2020;
2. **Di dare atto che la presente autorizzazione, rilasciata** ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, **nei confronti della Ditta Desmoter dei F.lli Cavessi e C. Snc** (P.IVA: 00451260392), con sede legale in Lugo, Via Brignani n. 49, è da intendersi quale voltura dei seguenti provvedimenti autorizzativi che vengono pertanto annullati e dalla stessa sostituiti:
 - n. 2553 del 27/07/2012 e s.m.i. (provvedimento n. 2149 del 24/06/2013), relativo all'attività di recupero/riciclo per la produzione di materiali per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 6 (rilasciata alla Ditta Desmoter Srl)

- determina dirigenziale Arpae n. 230 del 16/02/2016 relativa ad Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ed emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;

3. **Di dare atto, inoltre**, che la presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva:

a) della presentazione, entro 60 gg. dal rilascio della presente, della documentazione comprovante i requisiti richiesti dal vigente art. 184 ter comma 3 - del D.lgs. n. 152/2006 e relative "Linee Guida 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del Consiglio SNPA seduta del 06/02/2020 Doc. n. 62/20;

e

b) della conclusione positiva dell'istruttoria tesa alla verifica dei requisiti di legge con particolare riferimento alla disciplina end of waste.

4. Qualora non venissero soddisfatte le sopracitate condizioni di cui al punto 3. Arpae Sac Ravenna adotterà atto di cessazione di efficacia della presente autorizzazione. In assenza di tale atto la presente autorizzazione è da intendersi efficace a tutto il 31/05/2022.

5. Vengono confermate tutte le condizioni, prescrizioni e limitazioni precedentemente impartite con i provvedimenti autorizzativi n. 2553 del 27/07/2012 e s.m.i. (provvedimento n. 2149 del 24/06/2013) e n. 230 del 16/02/2016, che ad ogni buon fine, di seguito vengono riportate.

Attività di messa in riserva (R13), recupero/riciclo per la produzione di materiali per l'edilizia realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10) di rifiuti speciali non pericolosi.

a) I rifiuti speciali non pericolosi ammessi alle attività di recupero (R13-R5-R10) sono esclusivamente i seguenti che vengono elencati con riferimento alle corrispondenti tipologie previste nei rispettivi punti del DM 05/02/98 e smi

Tipologia rifiuto di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.		Codice EER	Attività di recupero
4.4	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	10 09 03 10 02 02	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)
5.17	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	10 02 02	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 08 02 17 01 07 17 09 04	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia)
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	10 12 08	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali)
7.4	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	10 12 06 10 12 08	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)
7.5	Sabbie esauste	10 10 99	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia)
7.6	Conglomerato bituminoso - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17 03 02	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali)
7.10	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	12 01 17	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali)

Tipologia rifiuto di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.		Codice EER	Attività di recupero
7.11	Pietrisco tolto d'opera	17 05 08	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)
7.25	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei materiali ferrosi	10 09 06 10 09 08 10 09 12 16 11 04 10 02 99 10 10 06 10 10 08 10 10 03 10 10 99	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali)
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	17 05 04	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)
13.2	Ceneri della combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno pannelli, fanghi di cartiere	10 01 01 10 01 15 10 01 17	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)
13.6	Gessi chimici da desoliforazione di effluenti liquidi e gassosi	06 06 99	R13 (messa in riserva) R5 (riciclo per prod. materiali per l'edilizia) R5 (recupero per formazione rilevati e sottofondi stradali) R10 (recupero ambientale)

L'attività di messa in riserva (R13) viene svolta anche nel piazzale di proprietà della Ditta CO.M.IN Srl sita in Lugo, Via Maestri del Lavoro n. 5 e in disponibilità alla Ditta Desmoter Srl per le tipologie di rifiuti di seguito indicate:

Tipologia rifiuto		Codice EER
7.6	Coagglomerato bituminoso - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17 03 02
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	17 05 04
7.1	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04

I rifiuti dovranno essere stoccati in cumuli, separati per tipologia e dovrà essere opportunamente segnalato il codice EER.

- b) I rifiuti di cui al punto a) vengono destinati a recupero singolarmente e/o in miscela per la produzione di conglomerati e materiali per l'edilizia (R5), per la formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5) e/o recuperi ambientali (R10).
Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi avviati a recupero (R5/R10) è fissato complessivamente in **120.000** tonnellate/anno.
- c) Dall'attività di recupero/riciclo (R5) di rifiuti di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i. e s.m.i. vengono ottenute anche materie prime secondarie per l'edilizia a specifica secondo quanto previsto dallo stesso decreto per tale tipologia di rifiuti.
- d) Sono ammesse operazioni di miscelazione (R5) di rifiuti di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i. con i rifiuti di cui ai punti 4.4 - 7.5 - 7.10 - 7.25 - 13.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i. finalizzate all'ottenimento di prodotti inerti da utilizzare per l'edilizia e come strati di fondazione per rilevati e sottofondi stradali, denominati "macinato di laterizio misto a sabbie di recupero" e "sabbie miste di recupero". Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, tali materiali devono risultare conformi alle specifiche tecniche fornite secondo la norma NE 13242.
- e) Fatto salvo quanto stabilito ai punti precedenti, nel caso delle altre tipologie di rifiuti e delle loro miscele, i materiali da destinare a recupero sono rifiuti da utilizzare nelle attività di recupero per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5) e di recupero ambientale (R10), per cui, ai fini

dell'accettazione devono essere singolarmente sottoposti ai test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 e smi sul tal quale.

- f) Gli esiti analitici sul test di cessione devono essere riferiti a campioni rappresentativi dei materiali ritirati, prelevati con la metodica di cui alla norma UNI 10802, soprattutto in relazione alla riduzione volumetrica e alla quartatura. Ogni campionamento deve essere effettuato da personale qualificato che deve predisporre e sottoscrivere un verbale di prelievo.
Il campionamento e le analisi dovranno essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti, almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e successivamente ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero.
- g) I rifiuti di cui ai codici EER 10 10 06 - 101008 - 101003 - 101099 possono essere assimilati alle terre di fonderia provenienti dalla lavorazione dei materiali ferrosi, quindi dovranno essere equiparati come modalità di recupero, lavorazione, campionamento, analisi, ai materiali di recupero secondo le modalità previste alla tipologia di cui al punto 7.25 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al DM 05/02/98 e smi, provenienti da materiali ferrosi.
- h) In tutti i casi, prima dell'inizio dei conferimenti dovrà essere presentata ad Arpae ST idonea certificazione analitica eseguita su un campione rappresentativo, corredata da una descrizione del ciclo produttivo da cui si possa ricavare che nel corso del processo produttivo del rifiuto non intervengono fatti che determinino modifiche sostanziali dello stesso.
- i) Dovranno essere verificate le condizioni di non pericolosità dei rifiuti prima della miscelazione, ponendo particolare attenzione alla misura del pH del rifiuto in ingresso.
- j) Nei casi di recupero per rilevati e sottofondi stradali (R5) e recuperi ambientali (R10), la Ditta è tenuta a dare ogni volta comunicazione preventiva ad Arpae ST, con preavviso di almeno 15 gg. indicando l'area interessata, le caratteristiche dell'intervento e i titoli abilitativi edilizi ottenuti. Per i materiali destinati al riutilizzo deve essere altresì trasmesso preventivamente l'esito del test di cessione del singolo materiale ovvero della miscela procedendo con la metodica UNI 10802 sopracitata.
- k) I rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto a) sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero/riciclo per la produzione di materiali per l'edilizia e la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10), devono in ogni caso possedere le caratteristiche qualitative di cui ai corrispondenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi, come indicato in tabella.
- l) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad attenuare fenomeni di polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio, movimentazione e lavorazione dei materiali.
- m) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi. Per i rifiuti indicati con il codice EER XYYY) nei formulari e nei registri deve sempre essere riportata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi.
- n) E' fatto comunque salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
- o) Dovranno essere tempestivamente comunicate ad Arpae SAC eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi.
- p) Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente autorizzazione alla luce dell'emanazione di successivi decreti applicativi del DLgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione di qualifica del rifiuto.

Scarichi di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

Condizioni

- L'insediamento in oggetto, nel sito di Via Maestri del Lavoro, n.6 in Comune di Lugo, svolge attività di demolizioni, escavazioni, movimento terra, lavori stradali, recupero rifiuti non pericolosi e le acque reflue sono classificate acque reflue di dilavamento e recapitano nella pubblica fognatura;
- Le acque reflue di dilavamento vengono scaricate nella pubblica fognatura mista esistente di Via Maestri Del Lavoro, previo trattamento in vasca di sedimentazione in continuo, con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Tomba n. 25 a Lugo;
- La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

La planimetria della rete fognaria aggiornata, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento allegata alla presente, costituisce parte integrante dell'AUA.

Prescrizioni

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **dilavamento aree recupero rifiuti non pericolosi**.
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - ★ **vasca di sedimentazione in continuo** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - ★ **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- I reflui domestici provenienti dai servizi igienici dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento di Fognatura
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

-

Emissioni in atmosfera

Condizioni

- La Ditta Desmoter srl effettua attività di recupero, lavorazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel sito di Via Maestri del Lavoro, n.6, in Comune di Lugo;
- Le emissioni in atmosfera, di tipo diffuso, derivano dalla fase di macinazione, mediante frantumatore mobile, dotato di un adeguato sistema di abbattimento delle polveri, dalle fasi di carico e scarico del materiale, dai cumuli di stoccaggio del materiale e dalle vie di transito;
- terminate le operazioni di macinazione e miscele, i materiali vengono depositati presso l'unità locale limitrofa (in Via Mattei), in attesa della vendita;
- Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, l'area dedicata per l'attività, delle dimensioni di circa 12 x 12 metri, è delimitata su tre lati da pareti in cemento armato aventi un'altezza pari a 1,70 metri; inoltre tutta l'area è perimetrale da una alberatura avente altezza di circa 4 metri;
- Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, l'impianto comprende le seguenti dotazioni tecniche:
 - sistema di irrigazione mediante spruzzatori mobili e pulizia del piazzale mediante spazzatrice e successiva bagnatura.

Prescrizioni

La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare il diffondersi di polveri. In particolare:

- 1 L'attività di frantumazione deve essere svolta in un'area del piazzale protetta dai cumuli e dal capannone e deve rimanere costantemente attivo il sistema di nebulizzazione a servizio del frantumatore;
- 2 Dovrà essere realizzata, come disposto nell'Allegato V, parte I della parte V del Decreto Legislativo, n.152/2006 e s.m.i., una efficace barriera frangivento. La Ditta è tenuta a realizzare, in aggiunta alla alberatura con essenze ad alto fusto sul confine est, anche una rete del tipo "antipolvere" (o altre soluzioni di pari efficacia) di altezza tale da consentire la necessaria funzione frangivento secondo quanto disposto dalle norme vigenti;
- 3 l'altezza dei cumuli deve essere inferiore all'altezza della barriera "antipolvere". La Ditta è inoltre tenuta a posizionare i cumuli costituiti da materiale più polverulento, in posizione riparata rispetto al confine;
- 4 Sui cumuli dovrà essere realizzata una idonea copertura oppure dovrà essere assicurata la bagnatura degli stessi, secondo la Procedura Operativa presentata e allegata alla presente AUA;
- 5 Per la fase di carico del materiale su camion, effettuata con pala meccanica, deve essere limitata la distanza di caduta provvedendo a posizionare la benna il più vicino possibile al cassone;
- 6 I camion in uscita devono obbligatoriamente essere coperti e prima di entrare su strada ad uso pubblico, devono procedere alla pulizia delle ruote o anche lavaggio delle stesse;
- 7 Il piazzale e le vie di transito interne, devono essere mantenute costantemente pulite.
- 8 Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta dovrà annotare, su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna nonché la motivazione della mancata effettuazione delle procedure;
 - i periodi di utilizzo del frantumatore;
 - ogni eventuale malfunzionamento ai sistemi di bagnatura.
- 9 La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa allegata alla presente AUA, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Qualsiasi variazione alla Procedura Operativa allegata, deve essere comunicata ovvero richiesta ai sensi dell'art.6 del DPR n.59/2013.

**OGGETTO: Procedura operativa per la gestione delle emissioni diffuse nel ns. sito di Lugo,
via Maestri del Lavoro n.6 ai fini della domanda di rilascio AUA**

La scrivente Desmoter s.r.l. durante l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi presso il proprio sito di Lugo, via Maestri del Lavoro n.6, ai fini dell'abbattimento delle emissioni diffuse, adotta la seguente procedura operativa:

- bagnamento dei cumuli di materiali inerti con appositi spruzzatori mobili che attingono acqua tramite pompaggio dagli adiacenti canali di scolo, che vengono attivati approssimativamente con le seguenti modalità:
 - durante la stagione calda e secca: 2 volte al giorno per una durata di 1 ora per ciascuna bagnatura.
 - durante la stagione fredda e umida: solo in caso di necessità, e comunque approssimativamente 1 volta al giorno per una durata di 1 ora.
- pulizia del piazzale e della viabilità interna con spazzatrice, e successiva bagnatura del piazzale e della viabilità interna con acqua tramite manichette, che avviene approssimativamente con le seguenti modalità:
 - durante la stagione calda e secca: 4 volte al giorno per una durata di 30 minuti per ciascuna pulizia e bagnatura.
 - durante la stagione fredda e umida: solo in caso di necessità, e comunque approssimativamente 1 volta al giorno per una durata di 1 ora.

DESMOTER S.R.L.

Uffici: Via Brignani, 49 - 48022 LUGO (RA)

Dep.: Via Maestri del Lavoro, 6 - 48022 LUGO (RA)

Tel. 0545/32013 - Fax 0545/27014

Reg. Imp. RA, C.F. e P. IVA 02143810394

Aut. recup. Rifiuti n° 2553 Prov. RA del 27/07/2012

6. **Di confermare** il termine di validità della presente autorizzazione al **31/05/2022**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
7. **Di stabilire** che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, previa diffida, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**, con riferimento al presente atto di voltura e presentata a questa Struttura Arpae per l'accettazione della stessa; ovvero prestare nuova garanzia finanziaria per un importo pari a euro 1.440.000,00 secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
- Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impianto.
- In caso di prestazione di nuova garanzia finanziaria, l'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della stessa da parte di questa SAC. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE -SAC di Ravenna non potranno pertanto essere svolte operazioni di recupero rifiuti oggetto della presente autorizzazione.
- Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.